



COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

tel.: 0382/482003-482230 • Fax: 0382/482303
Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario -PV
CF / IVA 00468090188 – PEC protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

Verbale n 23 del 27
dicembre 2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'ESERCIZIO 2023. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di dicembre, io sottoscritta Dott.ssa Giovanna Messa, revisore del Comune di Travacò Siccomario esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto la Ricognizione partecipazioni detenute al 31/12/2022 –

L'ORGANO DI REVISIONE

RILEVATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e vengano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto

conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

TENUTO CONTO CHE

L'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione,
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni,
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni,

VISTA

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ESERCIZIO 2023. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE: ""

CONSIDERATO CHE

- a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute, indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dalla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2022:

<i>Società Partecipate</i>	<i>Modalità di revisione</i>	<i>Società presente alla data della compilazione del piano</i>
A.S.M. PAVIA S.P.A. <i>(partecipazione diretta)</i>	Mantenimento	<i>SI</i>
ASM LAVORI SRL IN LIQUIDAZIONE <i>(partecipazione indiretta)</i>	Fusione per incorporazione in Asm Pavia spa	<i>SI</i>
TECHNOSTONE SRL IN LIQUIDAZIONE <i>(partecipazione indiretta)</i>	Liquidazione	<i>SI</i>
A2E SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE <i>(partecipazione indiretta)</i>	Liquidazione	<i>SI</i>
PAVIA ACQUE SCARL <i>(partecipazione indiretta)</i>	Mantenimento	<i>SI</i>
A2A S.P.A. <i>(partecipazione indiretta) *</i>	Mantenimento	<i>SI</i>

* la scheda non è compilata in quanto la società è quotata e quindi non soggetta a revisione

VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile di Area finanziaria Rag.Paola Capettini attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 e 2 del D.Lgs n. 247/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Travacò Siccomario alla data del 31/12/2022,

INVITA L'ENTE A

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Giovanna Messa

